

**Roma, 11 Marzo 2019**

**NOR19078**

**SM**

**Oggetto: Genova. Avvio delle agevolazioni previste per le imprese con sede nella zona franca urbana, a seguito del crollo del Ponte Morandi.**

Con circolare prot. n. 73726 del 7 Marzo u.s., il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana (ZFU), istituita nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018.

La misura è stata inquadrata nell'ambito del Regolamento n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis, ed è attiva per le imprese che:

- alla data del 14 Agosto 2018, avevano la sede principale o una sede operativa all'interno della ZFU, e che;
- a causa dell'evento, hanno registrato una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017.

Peraltro, nella conversione in Legge del provvedimento, la misura è stata estesa anche alle imprese che:

- hanno avviato l'attività nella ZFU dopo il 14 agosto 2018 ;
- si impegnino ad avviare l'attività sempre nella medesima ZFU entro il 31 Dicembre 2019.

In queste due fattispecie non opera il presupposto della riduzione del fatturato che, peraltro, non è richiesto nemmeno per le imprese che hanno avviato l'attività nella ZFU tra il 14.8.2017 e il 14.8.2018.

La ZFU è stata delimitata dal Commissario delegato per l'emergenza, e comprende i comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant'Olcese e Serra Riccò, nonché i Municipi Valpolcevera, Centro Ovest, Centro Est, Medio Ponente e Ponente del Comune di Genova.

Le agevolazioni previste per le imprese in esame, consistono nelle seguenti esenzioni fiscali e contributive:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi legati all'attività di impresa svolta nella ZFU, fino a concorrenza dell'importo massimo di 100.000 € per ciascun periodo di imposta, con possibili maggiorazioni legate al numero di nuovi assunti residenti nella ZFU;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive;
- c) esenzione dall'imposta municipale propria, per gli immobili collocati nella ZFU utilizzati dal beneficiario per l'esercizio dell'attività economica;
- d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi Inail, per i lavoratori impiegati nella sede o nelle sedi collocate nella ZFU.

Dette agevolazioni operano esclusivamente per i periodi di imposta 2018 e 2019 per i soggetti operanti nella ZFU alla data del 14 agosto 2018, mentre per quelli che hanno avviato la loro attività dopo questa data o che si impegnino ad avviarla entro il 31 dicembre 2019, le stesse sono in vigore solo per i primi 12 mesi di attività

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica all'indirizzo <http://agevolazionidgai.invitalia.it> dalle ore 12:00 del 16 aprile 2019 e fino alle ore 12:00 del 21 maggio 2019.



Per i soggetti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l'accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e verifica dei poteri di firma del legale rappresentante, secondo le modalità ed entro i termini indicati al paragrafo 8 della circolare attuativa.

La circolare e i modelli dell'istanza, possono essere consultati direttamente nell'apposita sezione creata nel sito del MISE (<https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/zone-franche-urbane/zone-franche-urbane-genova> )

Cordiali saluti